PROVINCIA DI TREVISO

STAZIONE UNICA APPALTANTE
AREA BENI E SERVIZI

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
DEL COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
CIG: 6761299072

INDICE:

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO

ART. 3 IMPORTO E QUANTITATIVI DEL SERVIZIO

ART. 4 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 5 VARIAZIONI ALLE LINEE E AI PERCORSI

ART. 6 CARATTERISTICHE DEI MEZZI

ART. 7 TARIFFE

ART. 8 PERSONALE DELLA DITTA

ART. 9 OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA

ART. 10 OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

ART. 11 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

ART. 12 TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE

ART. 13 PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE ...

ART. 14 NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

ART. 15 CONTROLLI SUL SERVIZIO

ART. 16 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

ART. 17 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE/SUPAPPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 18 RESPONSABILITA' VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

ART. 19 ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

ART. 20 PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 21 ESECUZIONE IN DANNO

ART. 22 CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 23 REVISIONE PREZZI

ART. 24 RECESSO

ART. 25 CESSIONE AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

ART. 26 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 27 SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

ART. 28 DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

ART. 29 CONTROVERSIE

DISPOSIZIONI FINALI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico – consistente nella raccolta degli alunni della scuola INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO con trasporto degli stessi dai punti di fermata alle sedi scolastiche e successivo percorso inverso. Il servizio interesserà le seguenti sedi scolastiche:

- Scuola dell'Infanzia Statale di S. Eulalia – sede via Asolana, 30 – Borso del Grappa;
- Scuola dell'Infanzia parrocchiale di Semonzo – sede Piazza Al Paradiso, 12 – Borso del Grappa;
- Scuola primaria statale di Borso del Grappa "Monte Grappa" - sede Via Martiri del Grappa, 24 – Borso del Grappa;
- Scuola primaria statale di Semonzo del Grappa "G. Giardino" - sede Via Chiesa n.13 – Borso del Grappa;
- Scuola secondaria statale di primo grado di Borso del Grappa "I. Girardi" - Via Martiri del Grappa, 26 – Borso del Grappa.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 2016/2017 e termine con la fine dell'anno scolastico 2017/18 per complessivi n. 2 anni scolastici (come previsto per i diversi ordini di scuola e grado).

La decorrenza di ciascun anno scolastico potrà anche non essere uniforme per tutte le scuole interessate dal servizio.

Lo svolgimento del servizio avverrà secondo il calendario scolastico approvato dai competenti organi.

L'Amministrazione comunale avrà cura di comunicare, con congruo anticipo, i calendari di effettuazione dei vari servizi.

ART. 3 – IMPORTO E QUANTITATIVI DEL SERVIZIO

L'importo stimato complessivo del servizio ammonta a € 170.000,00 (euro centosettantamila/00) oneri fiscali esclusi, di cui Euro 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Più precisamente, l'importo stimato complessivo del servizio è costituito da:

- **servizio di trasporto scolastico:** da A.S. 2016/2017 (a decorrere dal 12/09/2016) all'A.S. 2016/2017 (fino al 30/06/2018) per un numero presunto di Km 50.000,00/anno scolastico desumibile dai percorsi giornalieri allegati sub A), ed un importo massimo totale a base d'asta di € 170.000,00 (iva esclusa).

ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le modalità operative di espletamento del servizio di trasporto scolastico di cui all'art. 1 del presente Capitolato sono le seguenti:

- il servizio è articolato secondo i percorsi e le fermate indicati nelle tabelle relative ai percorsi allegato A) del presente capitolato. Gli itinerari, il chilometraggio, gli orari e l'articolazione dei ritorni devono intendersi indicativi e soggetti a variazioni in relazione alla richiesta dell'utenza e alla programmazione degli orari scolastici.

Il trasporto dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- il trasporto degli alunni dai punti di raccolta indicati dall'Ente ai plessi scolastici frequentati e viceversa, dovrà essere effettuato tutti i giorni, seguendo il calendario scolastico, dal lunedì al sabato, in base ai percorsi ed orari, per scuole dell'infanzia, primarie e scuola secondaria di 1° grado, in relazione agli utenti che richiederanno il servizio stesso e potrà comprendere tutte le vie del territorio comunale.

Gli itinerari sono predisposti prima dell'inizio dell'anno scolastico e non potranno subire variazioni tranne che per esigenze didattiche, modifiche della viabilità o per altre cause non dipendenti dal Comune e che verranno tempestivamente segnalate.

Il Comune si riserva la facoltà, nel corso della durata dell'affidamento del servizio, di modificare gli

itinerari, numero di corse e di mezzi per esigenze intervenute sia dell'Amministrazione che dell'utenza. In tal caso il corrispettivo sarà soggetto a revisione nel caso in cui l'aumento o la diminuzione del chilometraggio di percorrenza sarà pari o superiore ad un 10% su base annua.

Il numero complessivo annuale dei chilometri è di circa 50.000, salvo rettifiche a seguito presentazione consuntivo.

Sulla base di tale tracciato il numero degli automezzi utilizzati per il trasporto scolastico è di n. 2 (due) e la percorrenza giornaliera complessiva dei due mezzi, con i rientri pomeridiani, è di circa 215 km.

Indicativamente si dovranno osservare le seguenti modalità:

- Scuola Primaria (dal lunedì al venerdì) e Secondaria di Borso del Grappa dal lunedì al sabato, l'orario di raccolta al mattino avrà inizio alle 7:00 circa e dovrà concludersi con la consegna degli alunni 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni didattiche.

  L'orario di ritorno avrà inizio alle 13.00 per le sezioni delle scuole primarie che non effettuano il tempo pieno, mentre, per quelle a tempo pieno, avrà inizio alle ore 16.00.
- Scuola Secondaria di 1° grado di Borso del Grappa: dal lunedì al sabato, l'orario di raccolta al mattino avrà inizio alle 7:15 e dovrà concludersi con la consegna degli alunni 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. L'orario di ritorno avrà inizio alle 13.00.
- Scuola dell'Infanzia statale di Sant'Eulalia e parrocchiale di Semonzo del Grappa: dal lunedì al venerdì da effettuarsi con n. 2 autobus diversi e nel medesimo orario il servizio di raccolta del mattino inizierà dalle ore 8:00 e sarà comunque successivo all'orario di consegna a scuola degli alunni delle scuole primarie e secondarie; il servizio pomeridiano sarà effettuato a partire dalle ore 15:00.

Le variazioni di orario non comporteranno una revisione del corrispettivo dell'affidamento.

Il servizio di trasporto dovrà essere effettuato secondo il calendario scolastico annuale, indicante i giorni, gli orari, gli eventuali rientri pomeridiani e la sospensione per i periodi di vacanza, stabilito dalle competenti autorità scolastiche. Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, il Comune, trasmetterà alla ditta appaltatrice il sopraccitato calendario.

Gli alunni dovranno essere trasportati alle sedi scolastiche di destinazione, garantendo l'arrivo a scuola entro l'orario di inizio, e successivo percorso inverso.

In caso di sciopero o di assemblea programmata dalle scuole, con riflessi per il servizio, la ditta verrà preavvertita dall'autorità scolastica o dagli Uffici Comunali almeno 24 ore prima.

Il servizio dovrà essere effettuato con n. 2 autobus come di seguito indicato:

- SCUOLA DELL'INFANZIA (2 autobus)
- Andata: trasporto degli alunni dai punti di fermata alla sede scolastica (n. 1 viaggio per ciascun autobus alle ore 8:15 secondo tabella riepilogativa allegata (1) e (2) con autobus da almeno n. 54 posti a sedere + accompagnatore, da lunedì a venerdì;
- Ritorno: trasporto degli alunni dalla sede scolastica ai punti di fermata (n. 1 viaggio per ciascun autobus alle ore 15:00 secondo tabella riepilogativa allegato (1) e (2) con autobus da almeno n. 54 posti a sedere + accompagnatore, da lunedì al venerdì.
- SCUOLA PRIMARIA (2 autobus)

  1. Andata: trasporto degli alunni dai punti di fermata alle sedi scolastiche (n. 1 viaggio per ciascun autobus alle ore 7:00 secondo tabella riepilogativa allegata (3) e (4) con autobus da almeno n. 54 posti a sedere + accompagnatore, da lunedì a venerdì;
  2. Ritorno: trasporto degli alunni dalle sedi scolastiche ai punti di fermata (n. 1 viaggio per ciascun autobus alle ore 16:00 da lunedì a venerdì e anche alle ore 13:00 (da martedì a venerdì) secondo tabella riepilogativa allegato (3) e (4) con autobus da almeno n. 54 posti a sedere + accompagnatore, da lunedì a venerdì;
- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
- Andata: trasporto degli alunni dai punti di fermata alla sede scolastica con n. 2 autobus (n. 1 viaggio per ciascun autobus alle ore 7:00 secondo tabella riepilogativa allegata (5) e (6) con autobus da almeno n. 54 posti a sedere + accompagnatore, da lunedì a sabato;
- Ritorno: trasporto degli alunni dalla sede scolastica ai punti di fermata con n. 2 autobus (n.1-viaggio, per ciascun autobus alle ore 13.00 secondo tabella riepilogativa allegata (5) e (6) con autobus da almeno n. 54 posti a sedere + accompagnatore, da lunedì a sabato.

Gli autobus adibiti al servizio dovranno avere le caratteristiche di cui al successivo art. 6 e tali da poter garantire il trasporto degli alunni usufruenti il servizio sia nell'andata che nel ritorno nel rispetto degli orari di ingresso e di uscita. In ogni caso la ditta appaltatrice del servizio non dovrà caricare sui singoli pullman o autobus un numero di alunni superiore a quello consentito dalle norme vigenti.

I conduttori dei mezzi dovranno controllare che tutti gli alunni compiano il percorso seduti. Dovranno altresì controllare che gli zaini o comunque il materiale personale degli alunni sia collocato in modo da non creare pericolo durante il trasporto e da non ingombrare i passaggi durante le operazioni di salita e di discesa.

Per il trasporto degli alunni minorenni, il conducente, **dovrà verificare la presenza del personale scolastico addetto a ricevere i bambini,** secondo modalità concordate con la scuola. Ugualmente all'atto della discesa del bambino presso la propria abitazione o presso il punto di fermata, il conducente dovrà accertarsi della presenza di un familiare o di una persona delegata. In caso di mancata presenza del genitore o del delegato, il minore rimarrà sul mezzo e l'accompagnatore se presente o l'autista dovrà reperire telefonicamente l'adulto di riferimento, salvo diverse istruzioni eventualmente impartite dal Comune.

La ditta appaltatrice avrà cura che su ogni mezzo sia presente l'elenco dei bambini trasportati ed è tenuta ad accertare che tutti gli alunni presenti sui veicoli siano regolarmente iscritti negli elenchi utenti del servizio di trasporto scolastico, segnalando eventuali situazioni di incertezza o difformità. In ogni caso il Comune si riserva la possibilità di effettuare direttamente e periodicamente dei controlli.

Sul veicolo non sono ammesse a viaggiare persone estranee se non preventivamente autorizzate dal Comune.

La ditta appaltatrice è tenuta, senza ulteriori compensi, a collaborare con l'Amministrazione per quanto riguarda la pianificazione ed il miglioramento del servizio al fine di coordinare nel modo più completo possibile l'organizzazione del servizio.

Il Comune potrà effettuare sui mezzi in servizio, in qualsiasi momento, controlli ed ispezioni.

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi servizi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi, interrotti o abbandonati.

Nello svolgimento dei servizi, pertanto, la Ditta appaltatrice è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

I suddetti servizi sono altresì da considerarsi servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 1 della Legge 12.06.1990, n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di sospensione, di abbandono anche parziale, di modifica dei percorsi del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore dipendenti da fatti naturali (frane, alluvioni, nevicate ecc.) o da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, guerre ecc.) dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Amministrazione.

In tali casi l'Amministrazione potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e l'eventuale risarcimento dei danni.

Nei casi di sospensione o interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui sopra la ditta è tenuta al risarcimento dei danni quantificati dall'Amministrazione Comunale e comunque con il minimo del costo del servizio non effettuato.

Inoltre, nei casi di sospensione o interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui sopra, l'Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa della ditta appaltatrice.

Non sono ammesse percorrenze estranee ai percorsi, se non a seguito di espressa autorizzazione o per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate all'ufficio. Parimenti non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburanti, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio. Sono a carico dell'appaltatore i costi derivanti da percorrenze, estranee ai percorsi previsti, effettuate per qualunque tipo di manutenzione ed intervento sugli automezzi.

ART. 5 - VARIAZIONE ALLE LINEE E AI PERCORSI

Le linee ed i percorsi di cui all'allegato A) al presente capitolato sono suscettibili di variazioni in rapporto agli studenti da trasportare, ai plessi da servire, ad eventuali decisioni assunte dalle autorità scolastiche, e/o dall'Amministrazione Comunale.

Pertanto, per sopravvenute esigenze funzionali conseguenti all'intervenuta variazione degli elementi di cui al comma precedente, Il Comune si riserva la facoltà di variare, in aumento o in diminuzione, il numero di percorsi, il chilometraggio degli stessi e le fermate.

Vale quanto già indicato nel precedente art. 3.

ART. 6 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI

Il servizio oggetto dell'appalto rientra tra quelli disciplinati dalla L.R. 14.09.1994, n. 46 e dal Decreto Ministeriale del 31.01.1997, pertanto le ditte offerenti dovranno scrupolosamente attenersi a quanto disposto da tale normativa.

Dovranno essere utilizzati esclusivamente autobus immatricolati per il trasporto di alunni delle scuole indicate all'art. 1 del presente capitolato, tenuto conto delle caratteristiche della viabilità comunale, e più precisamente, con le seguenti caratteristiche:

Servizio di trasporto scolastico: Per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico l'appaltatore dovrà avere piena disponibilità dei mezzi, delle attrezzature e del personale ed impiegare un numero minimo di n. 2 (due) come di seguito specificato, nonché in possesso delle caratteristiche richieste dalla rete viaria comunale e, pertanto, adatti per dimensione ed ingombro, a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio. Gli automezzi adibiti al servizio dovranno essere rispondenti alle norme dettate dal D.M. 18.4.1977 e successive modifiche ed integrazioni:

- n. 1 autobus percorso "A" (almeno 54 posti a sedere +accompagnatore) (*) (**)
- n. 1 autobus percorso "B" (almeno 54 posti a sedere +accompagnatore) (**)

NOTE:

- (*) Percorso che prevede sede stradale ristretta).

(**) Nel corso dell'espletamento del servizio potranno essere utilizzati autobus con un numero inferiore di posti, purché il numero dei posti del mezzo impiegato sia sufficiente a soddisfare la reale necessità di copertura del servizio.

I mezzi dovranno essere immatricolati all'origine come minimo in classe ambientale Euro 5 a **titolo di proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di compera (leasing) e dotati di ABS e rallentatore. I mezzi dovranno essere adeguati nel caso vengano introdotti limiti alla circolazione di mezzi appartenenti alla suddetta classe ambientale.**

Non sono ammessi mezzi ai quali sono stati installati sistemi idonei di riduzione della massa di particolato che consentono l'inquadramento, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, del tipo di motore in una classe Euro superiore a quella d'origine.

L'appaltatore dovrà garantire la continuità del servizio di trasporto servendosi di mezzi e risorse che riterrà più opportune quali, ad esempio, la disponibilità di mezzi sostitutivi, e sempre previa autorizzazione da parte del Comune

I mezzi utilizzati per il servizio dovranno essere in regola con la normativa nazionale e regionale in tema di trasporto scolastico, con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli e dovranno essere provvisti di adeguata copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi, come precisato all'art. 18 del presente Capitolato.

Nel caso in cui al momento dell'offerta non disponesse dei mezzi, l'appaltatore dovrà presentare all'Amministrazione comunale entro n. 7 gg. naturali e consecutivi successivi alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva l'elenco dei mezzi che saranno impiegati per il servizio con l'indicazione della capienza di ognuno, allegando copia delle carte di circolazione. Tali mezzi dovranno corrispondere per classe euro ed eventuali ulteriori caratteristiche a quelli offerti in gara.
Qualora, entro il termine sopra indicato, esclusivamente per cause non imputabili all'appaltatore, lo stesso non fosse in grado di presentare i documenti di cui sopra e di disporre dei mezzi offerti si applicherà la penalità di cui al successivo art. 20 e, decorsi inutilmente ulteriori 30 giorni solari e consecutivi, alla decadenza dall'aggiudicazione definitiva e/o alla risoluzione del contratto con le

conseguenze indicate nel medesimo articolo. I mezzi utilizzati temporaneamente in sostituzione di quelli offerti dovranno corrispondere ai requisiti minimi previsti in questo articolo.

I mezzi adibiti al trasporto scolastico dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e pulizia. E' a carico dell'appaltatore la pulizia, giornaliera, interna e, mensile, esterna degli automezzi, la manutenzione degli stessi, la sostituzione dei mezzi in avaria con altri idonei al servizio, nonché l'adeguamento degli stessi per sopravvenute normative intervenute nel periodo dell'appalto, senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale.

Il numero degli alunni presenti in ogni scuolabus dovrà essere contenuto nei limiti autorizzati per i posti a sedere, consentiti dalla carta di circolazione. A ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. **E' vietato il trasporto di utenti in piedi.**

L'appaltatore dovrà apporre sia sulla parte anteriore che sulla posteriore degli autobus idonei cartelli riportanti, in maniera visibile, la dicitura **"COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA** – servizio trasporto scolastico".

L'appaltatore, inoltre, dovrà dotare ogni automezzo di un telefono cellulare al fine di poter permettere contatti tempestivi da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 7 - TARIFFE

La fruizione del servizio è riservata agli utenti regolarmente autorizzati dal Comune. Alla determinazione delle tariffe e all'emissione delle relative tessere di abbonamento provvederà il Comune, al quale sono destinati i relativi introiti.

ART. 8 - PERSONALE DELLA DITTA

L'appaltatore dovrà gestire il servizio di trasporto con personale riconosciuto idoneo dalla competente autorità, ai sensi della normativa vigente, in possesso di patente di guida di categoria D o D+E, in corso di validità e di carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.), in corso di validità, restando in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, in carico all'appaltatore, anche in caso di mancate verifiche e controlli da parte dell'Amministrazione Comunale.

Al personale addetto alla guida dovrà essere applicato quanto disposto dalla Legge 30.03.2011, n. 125 "Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcoolcorrelati" e dall'Intesa Conferenza Stato Regioni del 16.03.2006, nonché dall'art. 41, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 in materia di alcool dipendenza e di assunzione di sostanza psicotrope e stupefacenti.

Il personale impiegato non dovrà essere incorso in sentenze di condanna per violazione del d.lgs. 4 marzo 2014 n.39 relativo alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori.

Pertanto, dovrà essere esente da condanne per i reati previsti dal codice penale di cui agli art. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 undecies e/o assenza di irrogazioni di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L'appaltatore dovrà sostituire immediatamente gli autisti che venissero dichiarati inabili dalle Autorità preposte.

L'appaltatore dovrà, dopo l'aggiudicazione definitiva del servizio ed entro la data che sarà comunicata dall'Amministrazione comunale, fornire l'elenco nominativo del personale, con indicazione della qualifica e del percorso svolto, e, entro tre giorni da eventuali variazioni, comunicarne gli aggiornamenti (in questi casi dovranno essere inviati entro il termine assegnato i documenti di seguito indicati). Inoltre, dovrà inviare copia delle patenti di guida e delle carte di qualificazione del conducente (C.Q.C.) e presentare apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di moralità sopra indicati di tutto il personale addetto al servizio. Dovranno, altresì, essere allegati gli attestati rilasciati dall'Ente formatore relativi ai corsi di primo soccorso pediatrico e/o riguardanti l'interazione con soggetti minori (se offerto in gara).

Nel caso di variazioni relative agli autisti impiegati nel servizio, dovranno essere inviati, entro il termine assegnato dall'Amministrazione Comunale, tutti i documenti sopra indicati.

Il personale dovrà essere dotato di vestiario di servizio, osservare con l'utenza un comportamento di civile rispetto della persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso ed adeguato alla particolare età degli utenti.

Tutti i conducenti a qualsiasi titolo incaricati del servizio, dovranno conoscere perfettamente i percorsi e le fermate di ciascun servizio.

Nell'esecuzione del servizio il personale dovrà attenersi al programma di esercizio stabilito dal Comune, invitando le famiglie degli utenti a rivolgere direttamente al competente ufficio comunale le eventuali richieste o reclami.

Il personale dovrà tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.

Nel caso vengano identificati utenti protagonisti di atti di violenza o vandalici i conducenti dovranno darne tempestivamente segnalazione al proprio responsabile e all'Ufficio Scolastico del Comune.

In particolare il personale dovrà:

- non abbandonare il veicolo, lasciando i minori privi di sorveglianza;
- adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (ad es. operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio del mezzo).

L'appaltatore dovrà richiamare e, se necessario, sostituire i dipendenti che non mantenessero un comportamento corretto e riguardoso verso gli utenti, anche su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.

E' fatto obbligo alla ditta di osservare le disposizioni legislative ed i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti a servizi di trasporto automobilistico.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale impiegato ai fini previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici, in conformità alle disposizioni di legge in materia, nonché a retribuirlo secondo i contratti collettivi di lavoro e ad applicare ogni altra disposizione prevista dallo stesso contratto collettivo.

E' tenuto, altresì, all'osservanza e all'applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni di cui alla vigente legislazione in materia.

L'appaltatore curerà l'osservanza della normativa vigente in materia di informazione, protezione e sicurezza dell'impiego e delle condizioni di lavoro. Resta inteso che l'appaltatore, nel redigere l'offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.

L'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all'appaltatore in qualsiasi momento l'esibizione della documentazione al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia retributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa del personale in servizio.

ART. 9 - OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA

La ditta si impegna a rispettare quanto segue:

- Assicurare il servizio dall'inizio dell'anno scolastico e fino al termine dello stesso con l'impiego di personale sufficiente per l'espletamento delle mansioni richieste.
- Adibire un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre ed in ogni caso il servizio, tenendo conto del numero posti a sedere/numero dei bambini trasportati e del numero minimo di mezzi previsto nel precedente art. 6.
- Assumersi tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi ai mezzi forniti dall'appaltatore stesso.
- Effettuare i percorsi stabiliti dal Comune. Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari, se non a seguito di espressa autorizzazione, oppure per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate all'ufficio scolastico del Comune. Ugualmente non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburanti, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.

- Assumere i costi derivanti da percorrenze, estranee agli itinerari previsti, effettuate per qualunque tipo di manutenzione ed intervento sugli automezzi.
- Assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati per il servizio.
- Garantire la continuità del servizio di trasporto servendosi di mezzi e risorse che riterrà più opportune quali, ad esempio, la disponibilità di mezzi sostitutivi (anche in numero superiore a quello offerto) e sempre previa autorizzazione da parte del Comune. Nel caso in cui uno o più mezzi non possano proseguire il servizio a causa di avaria o incidente, l'appaltatore dovrà garantire il servizio sostitutivo, **entro trenta minuti** dal verificarsi dell'inconveniente. Di tale eventualità dovrà darne tempestiva notizia al Comune ed alla Scuola.
- Trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo, curandosi di garantirne la salita e discesa dal mezzo nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza. E' tenuto a rispondere, oltre che del ritardo nell'adempimento o nell'esecuzione del trasporto, di qualsiasi sinistro che colpisca persone e cose.
- **Individuare un proprio referente quale responsabile del servizio di trasporto scolastico, che dovrà tenere i contatti con l'ufficio scolastico del Comune per qualsiasi genere di necessità e dovrà essere raggiungibile telefonicamente dalle ore 6.30 alle ore 18.00.**
- **Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali dalla legislazione vigente (art. 1 legge 12.6.1990, n. 146), l'appaltatore si impegna ad assicurare la continuità del servizio di trasporto scolastico, garantendo i contingenti minimi in caso di sciopero del personale, ai sensi delle norme vigenti in materia di servizi pubblici essenziali e di autoregolamentazione del diritto di sciopero.**
- Garantire l'osservanza e l'applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalla vigente normativa in materia. La ditta è tenuta a dare all'autorità scolastica ed al Comune, di volta in volta, immediata comunicazione telefonica (o via Fax o e-mail) di tutti gli incidenti verificatisi come: sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato.
- E' tenuta, altresì a dare comunicazione al Comune di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio, nonché di tutte le notizie e dati richiesti.
- Accogliere senza riserva alcuna alunni diversamente abili deambulanti, che non necessitano di mezzi specifici per il trasporto (anche con eventuale accompagnamento di genitore o sostituto); garantendo la possibilità di utilizzare i primi posti a sedere.
- Formare e addestrare il proprio personale relativamente alla conoscenza dei percorsi e ai compiti che deve svolgere.

ART. 10 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune, anche a mezzo dei competenti organi scolastici, si impegna a:

1. predisporre, prima dell'inizio dell'anno scolastico, ed in collaborazione con la ditta appaltatrice, il piano di trasporto comprendente itinerari ed orari del servizio. Detto piano di trasporto sarà quindi comunicato alla ditta stessa ed all'Istituto Comprensivo;
2. avvisare tempestivamente la ditta, direttamente o a mezzo delle autorità scolastiche, di eventuali sospensioni del servizio per qualsiasi motivo (vacanze, festività, scioperi o altro).
3. segnalare la chiusura temporanea di alcune vie ove vi siano lavori di manutenzione in corso;

ART. 11 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

La Ditta è tenuta a rispettare le procedure e le misure di sicurezza predisposte nel D.U.V.R.I., proponendo eventuali modifiche e/o integrazioni alla luce della propria valutazione dei rischi.

ART. 12 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE

Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono attività

in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 13 – PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare lo svolgimento del servizio nei tempi prescritti.

ART. 14 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

Per l'esecuzione delle prestazione oggetto del presente appalto, la ditta affidataria è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, l'impresa dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

ART. 15 - CONTROLLI SUL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il regolare e puntuale svolgimento del servizio nonché il rispetto degli oneri posti a carico della ditta affidataria nei modi e con le modalità ritenute più idonee.

ART. 16 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le fatture mensili, su base anno scolastico (settembre/giugno), intestate a Comune di Borso del Grappa (TV) – Piazza Marconi, n. 10 – 31030 Borso del Grappa (TV), devono riportare tutti i dati relativi al pagamento (IBAN), nonché gli estremi della Determinazione di affidamento del servizio.

Inoltre, dovranno:

- riportare il codice identificativo dell'ufficio comunale destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55;
- indicare la dicitura "IVA da versare a cura del cessionario o committente ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972" in quanto per effetto dello "split payment" l'IVA dovuta sarà versata direttamente all'Erario anziché al fornitore.

Nel caso di R.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione al R.T.I. stesso. Il fatturato verrà comunque liquidato a favore della capogruppo (salvo diverso accordo tra i componenti l'RTI).

Fatto salvo quanto sopra esposto, l'Amministrazione comunale provvederà al pagamento del

corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del regolare documento contabile, che dovrà essere emesso entro 30 (trenta) giorni dall'attestazione di regolare esecuzione dei servizi svolti nel mese.

La verifica di congruità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio reso per il periodo di riferimento.

In caso di inadempienze da parte della Ditta appaltatrice, la liquidazione della fattura, per la parte contestata, resta sospesa fino alla definizione delle eventuali penalità da applicare, sulla base di quanto disposto dal successivo art. 20 del presente capitolato.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente capitolato.

Si applica l'art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine di cui al periodo precedente si intende sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall'art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per l'esecuzione degli adempimenti ivi previsti.

Ai sensi del 6 comma dell'art.118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., i pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.

Con il pagamento dei corrispettivi di cui sopra si intende interamente compensato dal Comune tutto quanto espresso e non dal presente capitolato a carico della ditta appaltatrice, al fine della corretta esecuzione del servizio in oggetto.

ART. 17 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE/SUBAPPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – CIG DERIVATO

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 18 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

La Ditta affidataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati al Comune o a terzi, alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento del servizio di trasporto scolastico sollevando l'Amministrazione comunale da ogni qualsivoglia responsabilità.

E' infatti a carico della Ditta affidataria l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sulla stessa ditta appaltatrice e restando del tutto esonerata l'Amministrazione comunale.

La Ditta affidataria dovrà stipulare le seguenti polizze assicurative:

- polizza RC Auto per i mezzi utilizzati nell'appalto (allegare elenco mezzi), con un massimale unico, minimo catastrofale per singolo veicolo di € 15.000.000,00;
- polizza di **RCT** (Responsabilità Civile Verso Terzi), avente per oggetto, l'oggetto stesso dell'appalto (se polizza già esistente sarà necessaria una specifica appendice riportante la estensione del presente appalto), per un massimale minimo di € 5.000.000,00.

Le polizze dovranno essere poste in visione in originale o copia conforme, alla Amministrazione Comunale prima dell'esecuzione dell'appalto di servizio, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte dall'assicuratore.

La Ditta affidataria ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione comunale nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. Le coperture assicurative, che dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere, autorizzate dall' IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa, dovranno mantenere la loro validità per tutta la durata del contratto, e sua eventuale proroga e prevedere l'assunzione a carico della Ditta affidataria di eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie. La Ditta affidataria risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia delle polizze.

La Ditta affidataria ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

Inoltre, la Ditta affidataria dovrà presentare, entro la scadenza di ogni rata di premio dei contratti assicurativi di cui sopra, copia quietanzata dell'attestazione di pagamento.

ART. 19 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

- la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui al successivo art. 22;
- la trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate al precedente art. 18;
- la trasmissione dei documenti relativi al personale specificati al precedente art. 8;
- la trasmissione dei documenti relativi ai mezzi specificati al precedente art. 6.

ART. 20 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta affidataria, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato.

La Ditta affidataria riconosce all'Amministrazione comunale il diritto di applicare le seguenti penalità:

- per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di avvio indicata all'art. 2 del presente capitolato, Euro 500,00=;
- per ogni impiego di personale diverso rispetto a quello indicato nell'elenco in possesso dell'Amministrazione comunale, Euro 300,00=;
- per ogni impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art.8 del presente capitolato, Euro 500,00=;
- per ogni comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale del servizio, Euro 600,00=;
- per ogni impiego di mezzi non corrispondenti a quelli indicati, non preventivamente autorizzati, Euro 500,00= per singolo mezzo;
- per ogni mancata effettuazione di una corsa o parte di essa senza giusta causa, Euro 800,00=;
- per ogni mancato rispetto degli orari stabiliti senza valida giustificazione (dopo la contestazione del 3° ritardo), Euro 250,00=;
- per ogni mancato rispetto del termine massimo previsto dal precedente art. 9 per l'attivazione del servizio con mezzo sostitutivo in caso di avaria o incidente, Euro 200,00=;
- per ogni mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate ecc.), Euro 1.000,00=;
- per ogni mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia dei mezzi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del presente capitolato e di quanto offerto in gara, Euro 100,00=;
- in caso di mancato rispetto di uno degli elementi che, in sede di valutazione della parte tecnica dell'offerta, hanno portato all'acquisizione di punteggi: Euro 500,00= per ciascuna omissione.

L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite fax o PEC) e l'assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe.

Si procederà al recupero della penalità da parte della Ditta affidataria mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata.

La Ditta affidataria non può sospendere il servizio con una sua decisione unilaterale nemmeno nella ipotesi in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione comunale. La sospensione del servizio unilaterale costituisce grave inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico della Ditta tutti gli oneri derivanti da tale risoluzione.

Qualora si verificassero, da parte della Ditta appaltatrice, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva e, fermo restando il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con PEC o FAX, nelle seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti di idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
- accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- subappalto del servizio senza preventiva autorizzazione;
- fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
- mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara e oggetto di specifica valutazione per l'attribuzione del punteggio qualitativo, qualora tale inadempimento si protragga oltre 30 giorni naturali e consecutivi dal termine indicato al precedente art. 6;
- modificazione nel corso dell'appalto della dotazione dei mezzi in servizio in senso peggiorativo rispetto a quelli offerti in gara;
- impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 8 del presente capitolato, dopo la prima contestazione;
- cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- nel caso in il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010.

In tutti i casi di risoluzione del contratto e, qualora non sottoscritto, di decadenza dall'aggiudicazione definitiva, l'Amministrazione comunale avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di compensare l'eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.

ART. 21 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la Ditta affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 22 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta affidataria dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art 103 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;

- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni così come previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di R.T.I.:

- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell'art. 103, co. 3, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

N.B.: <u>In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.</u>

ART. 23 - REVISONE PREZZI

Il costo del servizio potrà essere aggiornato, dopo il primo anno di servizio, previa richiesta scritta della ditta aggiudicataria, con riferimento all'indice FOI relativo al costo della vita risultante per il periodo gennaio-dicembre precedenti, ed avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento che disporrà la revisione.

ART. 24 – RECESSO

E' facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante PEC o telefax.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata RR/Posta Elettronica Certificata e portando a termine l'anno scolastico eventualmente in corso, qualora, durante il periodo di vigenza dell'appalto dovesse essere costretta a rimodulare sostanzialmente il trasporto scolastico, con modalità difformi, per esigenze dovute ad eventuali riorganizzazioni scolastiche o per il venir meno della richiesta, ovvero ritenesse di costituire altre modalità di servizio del trasporto scolastico.

In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 25 – CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti

di qualificazione di cui all'art. 2 del Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 26 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva.

Si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 163/2006. Al riguardo, si precisa che il Comune non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto, tranne che si tratti di microimpresa o piccola impresa (v. art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016), bensì è fatto obbligo all'appaltatore stesso di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dello stesso.

ART. 27 – SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 28 - DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta affidataria, a tutti gli effetti di legge e del contratto, deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio in Borso del Grappa. Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso il Comune di Borso del Grappa (TV) - Uffici Comunali in Piazza G. Marconi n. 10.

ART.29 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

DISPOSIZIONI FINALI

La prestazione del servizio dovrà essere eseguita con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dal D.Lgs. 50/2016;
- dal D.Lgs. 30.04.1992 e s.m.i. (Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
- dalla Legge 218 del 01.08.2003 (disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
- dalla L.R. Veneto 14.09.1994, n. 46 (disciplina dei servizi atipici) e L.R. Veneto 03.04.2009, n. 11 (disposizioni in materia di attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente;
- dal D.M. 18.04.1977 (caratteristiche costruttive degli autobus) e s.m.i.;

- dal D.M. 31.01.1997 (nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 23 dell'11 marzo 1997;
- dal Regolamento CE 1071/2009;
- dal "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- dal Regolamento Comunale per il servizio di trasporto scolastico, del Comune di Borso del Grappa, approvato con deliberazione del Commissario prefettizio nelle funzioni di Consiglio Comunale n. 1 del 28/03/2011.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

- ART. 16 FATTURAZIONE E PAGAMENTO
- ART. 19 ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 20 PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 21 ESECUZIONE IN DANNO
- ART. 22 CAUZIONE DEFINITIVA
- ART. 23 REVISIONE PREZZI
- ART. 24 RECESSO
- ART. 25 CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
- ART. 26 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 27 SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
- ART. 28 DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
- ART. 29 CONTROVERSIE